

Statuto della Regione Piemonte

(omissis)

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

(omissis)

CAPO II CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17 (Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri.
2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.
3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

(omissis)

CAPO V PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA

Art. 50 (Elezione del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
2. La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.
4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.

5. I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori¹ anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.

5 bis. Il Presidente della Giunta regionale può nominare e revocare, con proprio decreto, fino a due sottosegretari, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale. La legge regionale ne stabilisce il trattamento economico e lo stato giuridico, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità².

5 ter. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti il suo mandato e nell'ambito delle sue funzioni. Partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte³.

Art. 51 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

- a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
- b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;
- c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
- d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

Art. 52 (Sfiducia al Presidente della Giunta regionale)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

Art. 53 (Scioglimento del Consiglio regionale)

1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

¹ Le parole "in numero non superiore a tre assessori" sono state aggiunte dall'art. 2 della legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3. La disposizione si applica a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte. Il testo vigente sino alla nona legislatura del Consiglio regionale era il seguente:

"5. I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale".

² Il comma 5 bis è aggiunto dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 settembre 2023, n. 8. La disposizione si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.

³ Il comma 5 ter è aggiunto dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 settembre 2023, n. 8. La disposizione si applica a decorrere dalla dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.

Art. 54
(Assessori regionali)

1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i Consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall'ordinamento statale e regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore. Il Presidente, in qualsiasi momento, ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.